

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 18,30 nei locali della sede sociale, in Messina Via Tremonti n.34, si è riunita in Assemblea Straordinaria dei soci **l'Associazione Culturale "TEATRO & D'INTORNI"** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Variazione dello Statuto ai punti 1,2,4,5,6,7,8,15,17,19,20, con inserimento dei punti 21,22.*
2. *Varie ed eventuali.*

Assume la Presidenza il Sig. Barbaro Pietro il quale, dopo aver constatato la regolarità di convocazione dell'Assemblea, essendo presente oltre i due terzi dei soci facenti parte dell'Associazione come risulta dall' allegato "A", dichiara valida l'Assemblea. Chiede al Sig. De Francesco Giovanni di fungere da segretario per la stipula del presente verbale, il quale di buon grado accetta l'incarico e dopo di che si passa a discutere il primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente espone all'Assemblea l'esigenza, la necessità e la volontà di modificare ed inserire alcuni articoli nello statuto sociale per adeguarlo alle normative vigenti intervenute, riguardanti il Codice del Terzo Settore e nella circostanza, di ampliare e migliorare lo statuto precedente, rendendolo più consone alle nuove esigenze ed orientamenti ritenute opportune nell'interesse dell'associazione che ha l'onore di rappresentare.

A tal proposito, da lettura della proposta dello statuto modificato soffermandosi in maniera particolare sui punti sopra indicati.

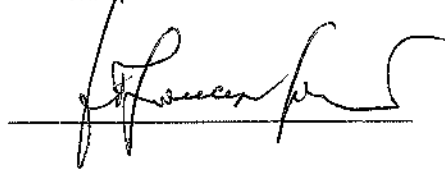
L'assemblea avendo udito quanto proposto, ritenendolo utile e necessario, all'unanimità dei presenti decide di approvare tutte le modifiche proposte ed apportate ai punti 1,2,4,5,6,7,8,15,17,19,20, *unitamente all'inserimento dei punti 21,22 dello statuto che di conseguenza, viene integralmente ritrascritto per farne parte integrante del presente verbale contraddistinto quale allegato "B".*

Non essendovi altro su cui deliberare e non avendo nessuno delle persone intervenute chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 21,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



atto registrato a Messina il 03/03/2023 al N. 244 - 50023
scatti € ESENTE
di cui € DL 117/2017 per imposta di bollo

IL ORIGINALS

* Firma su delega del Direttore Provinciale (R)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

PROVVEDIMENTO N. 15 RCD 356
del 14/03/2023





MODIFICA STATUTO
Associazione Culturale "Teatro & D'Intorni"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. (di seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'associazione di promozione sociale denominata: **"Teatro & Dintorni A.P.S."**, d'ora in avanti l'Associazione), con sede legale in Messina Via Tremonti n. 34. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 2 Scopi

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando in modo particolare nell'ambito della pratica, produzione e promozione di attività di vario genere nel settore teatrale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive.

L'Associazione pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura in genere, nel settore del teatro, della musica, della prosa e della lettura, dell'arte in ogni sua forma e tutto ciò che concerne con tali finalità.

L'Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- a) L'allestimento di spettacoli teatrali, e di ogni forma d'arte, agendo nel rispetto della normativa vigente;
- b) La promozione della pratica teatrale, e di arte varia con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- c) La promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, e di arte varia anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;

- d) La realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale, e di ogni forma d'arte;
- e) Lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, della musica e dell'arte in genere;
- f) L'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale, e di ogni forma d'arte;
- g) La valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- h) la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;

La promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'Associazione allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità, potrà affiliarsi, convenzionarsi, aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni o enti nazionali e/o internazionali che perseguono gli stessi interessi e scopi sociali armonizzando se necessario, il proprio disciplinare, recependo ove richiesto, le disposizioni regolamentari.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - SOCI

Art. 4 Domanda di ammissione

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale e civile.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto e presentarla ad un componente del Consiglio Direttivo che ne attesta l'immediato accoglimento. Successivamente, le domande di iscrizione pervenute ed accettate in prima istanza, verranno esaminate e ratificate dal Consiglio Direttivo.

Dell'eventuale diniego e quindi della mancata ratifica del Consiglio Direttivo verrà data comunicazione alla parte interessata, senza essere tenuti a rendere note le ragioni.

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita e si perfeziona con l'incasso della relativa quota che ne costituisce accettazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale. Colui che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Anche i soci minorenni godono degli stessi diritti per tramite chi esercita la responsabilità genitoriale o tutoriale. Tale diritto verrà automaticamente esercitato dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un solo voto.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le iniziative indette dal Consiglio Direttivo ed alle iniziative proposte nelle assemblee.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 19 dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutivo e può essere impugnato entro gg. 15 dal socio avanti all'Assemblea generale che dovrà essere convocata entro gg. 30. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario,

escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Organo di Controllo.

Articolo. 8 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate, sono obbligatorie per tutti, anche se dissenzienti o assenti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere rappresentato in Assemblea, per mezzo di delega scritta, sia da persona estranea all'associazione, che da un altro associato. Ogni delegato potrà gestire una sola delega. Avranno diritto di voto in Assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli

associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'associazione, o posta ordinaria, o posta elettronica, o sms, o fax. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 5 soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere legittimamente intervenuto all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 Assemblea ordinaria

L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso; per l'approvazione delle linee generali del programma relativo all'attività sociale, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

Spetta all'Assemblea deliberare inoltre in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per l'elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione; sulle radiazioni di soci decise dal Consiglio Direttivo; e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 10 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 11 Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può essere composto da un numero variabile, sempre dispari, da tre o cinque componenti, compreso il Presidente, determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci, che contestualmente provvede alla nomina con l'assegnazione delle relative cariche degli altri componenti.

Il segretario avrà funzioni anche di tesoriere e farà le veci del Presidente in caso di sua assenza.

La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina.

Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.

La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- b) Attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) Redigere e deliberare i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) Decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
- g) Determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h) Redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione;
- i) Decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- j) Svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- k) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Art. 14 Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà



[Handwritten signature]

considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 60 gg. l'Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente che dovrà tenersi entro gg. 30 dalla convocazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Art. 15 Organo di Controllo

 L'Organo di Controllo anche monocratico è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 comma II del Codice del Terzo Settore o per altre disposizioni legislative. Potrà altresì essere nominato per volontà dei soci che rappresentino almeno il 50% più uno della componente associativa, in regola con le quote sociali.

L'organo di Controllo potrà essere composto da uno o da tre membri, (in tal caso vengono nominati anche due membri supplenti) nominati dall'assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione. Costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste dall'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c. Esso durerà in carica cinque anni e potrà essere rieleggibile. Avrà funzioni di controllo e vigilanza sull'operato del Consiglio Direttivo; vigilerà sulla rispondenza delle scritture contabili, sulle poste del rendiconto, finanziario e su tutto l'andamento amministrativo dell'Associazione. Vigilerà

sull'osservanza della legge e dello statuto. Eserciterà inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua relazione, sia stato redatto in conformità delle linee guida dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IV: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
- b) dalle quote associative annuali ed eventuali contributi dei soci determinati dal Consiglio Direttivo;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi fatti da enti o soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

TITOLO V: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo. 17 Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori a 220.000 euro. Può per opzione redigere il rendiconto economico finanziario accompagnato dallo stato patrimoniale. In caso di ricavi superiori a 220.000 euro, il bilancio d'esercizio sarà obbligatoriamente costituito da stato patrimoniale e rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve

informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a secondo dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del documento contabile stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 14.

Art. 18 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO VI: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo. 19 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente convocata e costituita: è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi (2/3) dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività teatrale, o a favore di altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità di pubblica utilità o di utilità sociali secondo le disposizioni dell'assemblea dei Soci, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo. 21 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e in particolare, la legge 6 giugno 2016 n.106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previste ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Articolo 22 Norme transitorie

Il presente Statuto, scritto in 17 (diciassette) pagine, nella formulazione definitiva, entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Essendo rimasti immutati le disposizioni in materia di durata degli incarichi elettivi, essi rimangono in continuità rispettando le scadenze previste all'atto della nomina assembleare.

Resta inteso che (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o registrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

(b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto coi vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

Resta inteso che in parziale deroga a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato con il voto unanime dei soci presenti dell'Associazione A.P.S. "Teatro & D'Intorni" riuniti in Assemblea Straordinaria, in data 30.01.2023 presso la sede di via Tremonti n. 34, in Messina.

I Soci

Barbaro Pietro

Saccà Maria Concetta

Barbaro Salvatore

De Francesco Giovanni

Molino Stello

Cundrò Angela

Nostro Aida

